

DIRITTO UMANO AL CLIMA

di Michele Carducci

Per diritto umano al clima non si intende un nuovo diritto che si aggiunge ad altri. Il termine riflette le consolidate acquisizioni scientifiche sulla dipendenza della vita umana dalla stabilità del sistema climatico. Tra le altre, si ricordano la teoria dei sistemi socio-ecologici adattivi complessi, la gestione accoppiata dei sistemi umani e naturali, il modello «*Human and Nature Dynamics*», il paradigma «*One health Planetary Health*», quest'ultimo fatto proprio anche da Unione europea e Italia.

Dal punto di vista giuridico, già nel 1982, con la Carta Mondiale della Natura dell'ONU, gli Stati avevano riconosciuto che «la specie umana è parte della natura e la vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali che sono fonti di energia e materia». Nel 1992, poi, con l'art. 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), il funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali è stato tradotto in obbligo degli Stati finalizzato a escludere «qualsiasi pericolosa interferenza antropogenica sul sistema climatico». Successivamente, è stato predicato da altre fonti come fondamento del diritto alla vita: dalle «*five Reasons for concern*» dell'IPCC (il Panel Intergovernativo ONU sul Cambiamento Climatico), riguardanti i principali rischi di sopravvivenza umana nel riscaldamento globale; all'*Understanding Human Rights and Climate Change*, redatto in occasione dell'Accordo di Parigi del 2015; al *General Comment No. 36 (2018) on article 6* sul Patto internazionale sui diritti civili e politici, prodotto dal Comitato ONU per i diritti umani; al *Climate Safe Report* del 2019, a cura sempre dell'ONU; alla Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020; fino la deliberazione dell'Assemblea generale dell'ONU del 28 luglio 2022, in cui anche il diritto all'ambiente è qualificato «sostenibile» solo se funzionale alla stabilizzazione climatica.

Stati e istituzioni sono, dunque, ben consapevoli che il destino umano è legato, nella sua dimensione esistenziale (vita) e qualitativa (ambiente), a quello dell'intero sistema climatico, ossia al pianeta Terra.

Ciononostante, l'impegno a garantire la stabilità climatica è stato totalmente disatteso. L'attuale crescita esponenziale dell'antropomassa sulla biomassa sta producendo il superamento dei confini di vivibilità e abitabilità del pianeta (c.d. «*Planetary Boundaries*») e la trasformazione irreversibile (c.d. «*Tipping Points*») di tutte le sfere del sistema climatico (atmosfera, litosfera, criosfera, idrosfera, biosfera).

Per tale motivo, di diritto umano al clima stabile e sicuro si discute soprattutto davanti a Tribunali e Corti nazionali e internazionali, perché quella è l'unica sede in grado di accertare la responsabilità degli Stati nella loro negligenza a farsi carico del problema. Poiché ciascun singolo individuo è inciso dalla degenerazione in corso, sia sul piano biofisico (si pensi alla capacità del bulbo umido di resistere all'aumento della temperatura) sia su quello geofisico (si pensi all'esposizione agli eventi estremi), uno Stato può essere condannato per il fatto di non agire secondo il «*right to a life-sustaining climate system*», come recentemente scandito dalla Corte Suprema delle Hawaii (Scot-22-0000418 Appeal Docket No. 2017-0122).

In conclusione, il diritto al clima riecheggia i celebri «comandamenti anonimi», enunciati da Hans Jonas nel suo *Principio responsabilità* e ripresi da diversi teorici del diritto e della politica, come Gunther Teubner e Martha Nussbaum: trarre il dovere dall'essere, in antitesi con il «no-ought-from-is» della c.d. «legge di Hume», secondo cui non si possono assumere obblighi in nome della natura.

La natura – più correttamente, il sistema climatico – pone regole e obblighi ormai ben noti, che condizionano la vita. Ogni essere umano ha il dovere di rispettarli e il diritto a pretendere che lo Stato lo faccia.

Per approfondire

A.O. JEGEDE, *Arguing the Right to a Safe Climate under the UN Human Rights System*, in *International Human Rights Law Review*, 2020.

H. JONAS, *Il principio responsabilità*, Einaudi, 2009.

M. NUSSBAUM, *Creare capacità*, il Mulino, 2012.

A. PISANÒ, *Diritto al clima*, in A. TARANTINO, *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica. Aggiornamento I*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023.

G. TEUBNER, *La matrice anonima*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2006.

S. VANDERHEIDEN, *Atmospheric Justice: A Political Theory of Climate Change*, Oxford Academic, 2008.